CONGEDO DI PATERNITÀ

Cos'è? Il congedo di paternità è un periodo di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro riconosciuto al padre lavoratore dipendente entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio/a.
Per l'anno solare 2020 la legge 160/2019 ha ulteriormente aumentato a 7 il numero dei giorni di congedo obbligatorio e ha confermato la possibilità di fruire di 1 giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

Chi ne ha diritto? Possono fruire dei predetti congedi i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il 5° mese di vita dalla nascita o dall'adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1 Gennaio 2013 e fino al 31 Dicembre 2020.
Inoltre tutti i padri lavoratori, compresi gli autonomi e quelli iscritti alla gestione separata, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del figlio nei casi di:

- Morte o grave infermità della madre
- Abbandono del figlio da parte della madre
- Affidamento esclusivo del padre

Quali sono i requisiti? Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.
Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dall'evento nascita il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Quanto spetta? Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 % della retribuzione.

Documenti da presentare all'operatore:

Documento di identità richiedente (Fronte Retro)
Codice fiscale richiedente (Fronte Retro)
Documento di identità altro genitore (Fronte Retro)
Codice fiscale altro genitore (Fronte Retro)
Codice fiscale del minore (Fronte Retro)
Ultima busta paga